

IN BREVE n. 046-2019

**a cura di
Marco Perelli Ercolini**

*riproduzione con citazione
della fonte e dell'autore*

ECCO I FURTI SULLE PENSIONI 2019
CON CASCATA SU TUTTI I SUCCESSIVI TRATTAMENTI 2020, 2021, 2022,
ecc., COMPRESSE LE REVERSIBILITA' ALTERANDO IL LORO POTERE
DI ACQUISTO

I FURTI della RIVALUTAZIONE delle PENSIONI nel 2019
a cura di Pietro Gonella

Pensione mensile lorda		Rivalutazione				PERDITA	
scaglioni	Valore medio	Teorica	Reale		Mensile	Annua	
1	2	3 (col. 2 x 1,1%)	4 (legge finanziaria 2019)	5 (col. 4 x 1,1%)	6 (col. 2 x col. 5)	7	8
sino a 1521		16,73	100%	1,1%	16,73	0,00	0,00
da 1.522 a 2.029	1.775,5	19,53	97%	1,067	18,94	0,59	7,08
da 2.030 a 2.537	2.283,5	25,11	77%	0,847	19,34	5,78	69,36
da 2.538 a 3.042	2.790	30,69	52%	0,572	15,95	14,73	176,76
da 3.043 a 4.059	3.551	39,06	47%	0,517	18,35	20,70	248,40
da 4.060 a 4.566	4.313	47,44	45%	0,495	21,35	26,09	313,08
oltre 4566	10.000	110	40%	0,440	48,40	61,60	739,20

Va ricordato che:

la **perequazione automatica delle pensioni** è un meccanismo di rivalutazione delle pensioni erogate degli enti di previdenza italiani, introdotto dalla legge n. 153/1969 (Riforma Brodolini),

collo scopo di mantenere nel tempo lo stesso potere di acquisto e, quindi, il livello di sufficienza retributiva.

Infatti i canoni di proporzionalità e adeguatezza delle pensioni non devono sussistere soltanto al momento del collocamento a riposo, ma vanno costantemente assicurati anche nel prosieguo, in relazione ai mutamenti del potere di acquisto della moneta.

Va tenuto presente e non sottovalutato come il blocco della perequazione ha effetto definitivo: infatti ogni intervento di blocco o riduzione dell'adeguamento delle pensioni comporta una perdita del potere di acquisto non più recuperabile dato che le successive rivalutazioni non vengono calcolate sul valore reale originario, ma sull'ultimo importo nominale, eroso dai mancati adeguamenti. Questo «effetto di trascinamento» da mancata o riduzione della perequazione nel tempo va, dunque, a minare il valore originario del trattamento previdenziale demolendo il principio della finalità di tutela insito nel meccanismo della perequazione automatica di protezione del potere d'acquisto delle pensioni, intaccando principi costituzionali.

ESAMI NEGLI STUDI MMG a cura di Roberto Pieralli - Presidente Provinciale SNAMI Bologna

Buona cosa avere fondi per lo strumentario diagnostico negli studi MMG, serve ora un correlato formativo e una organizzazione degli studi che consenta di erogare le prestazioni in maniera omogenea sul territorio, consentendo una distribuzione ottimale dei carichi di lavoro sui professionisti. Oggi gli studi sono già molto spesso sovraccarichi di pazienti per via dell'età avanzata della popolazione, senza aumento del personale di supporto e senza locali e formazione adeguata, sarebbe difficile pensare di erogare prestazioni diagnostiche come ECG e Spirometrie negli studi, sono esami fondamentali e utili che tuttavia richiedono tempo, spazi e risorse.

INPS - BANDO DI CONCORSO PER SOGGIORNI PRESSO LA CASA DI RIPOSO DI CAMOGLI

È stato pubblicato il bando di concorso per l'ammissione in **ospitalità residenziale** presso la **casa di riposo** "Giovanni Bettolo" di Camogli (GE).

Possono partecipare alla selezione i pensionati INPS e i titolari di pensione di reversibilità, entrambi appartenenti alla categoria "Previdenza Marinara" (PM) o alla pensione di Assicurazione Generale Obbligatoria (AGO) liquidata con il computo di contribuzione per attività di navigazione.

La **domanda di partecipazione al concorso** dovrà essere inoltrata dalla mezzanotte del 4 novembre 2019 alle 23:59 del 31 gennaio 2020.

ALLEGATI A PARTE - INPS Informazioni Concorso (documento 201)
Casa di Riposo per marittimi G.Bettolo di Camogli
(documento 202)

INPS - ADEMPIMENTI DEL DATORE DI LAVORO IN CASO DI FRUIZIONE DI ASPETTATIVA O DISTACCO SINDACALE

L'INPS col messaggio n. 3971 del 31 ottobre 2019 riassume gli adempimenti a cui è tenuto il datore

di lavoro nel caso in cui il rapporto di lavoro risulti sospeso per aspettativa o distacco sindacale del lavoratore, ovvero per aspettativa per cariche pubbliche elettive.

ALLEGATI A PARTE - INPS Messaggio n. 3971 del 31.10.2019 (documento 203)

PENSIONI - LE MISURE NELLA MANOVRA 2020 estratto da PensioniOggi

I pensionati che percepiscono assegni compresi tra le tre e le quattro volte il trattamento minimo Inps cioè tra i 1.539 e i 2.052 euro lordi mensili dal 1° gennaio 2020 otterranno l'adeguamento pieno all'inflazione anziché al 97% come prevede la disciplina attualmente in vigore: pochissimi euro; un assegno di 1.600 euro mensili lordi al 31 dicembre 2019, ipotizzando un'inflazione dell'1%, vedrà crescere l'assegno a 1.616 euro anziché a 1.615,52 euro previsti dalla normativa attuale, mentre per le classi di assegni superiori a quattro volte il minimo non cambia nulla. Infatti continueranno ad applicarsi le fasce di rivalutazione previste dalla scorsa legge di bilancio (Legge 145/2018) nelle misure esposte in tabella cioè una rivalutazione compresa tra il 77 ed il 40% dell'inflazione. E' confermato anche il meccanismo di rivalutazione che si applicherà con riferimento all'intero trattamento pensionistico e non su ciascuna singola fascia.

Le percentuali di rivalutazione nel 2020				
Fascia Assegno	DA	A	Normativa Attuale (Ln. 145/2018)	Proposta Governativa
Sino a 3 volte il minimo	-	€ 1.539,03	100%	100%
Oltre 3 e fino a 4 volte il minimo	€ 1.539,04	€ 2.052,04	97%	100%
Oltre 4 e fino a 5 volte il minimo	€ 2.052,05	€ 2.565,05	77%	77%
Oltre 5 e fino a 6 volte il minimo	€ 2.565,06	€ 3.078,06	52%	52%
Oltre 6 e sino ad 8 volte il minimo	€ 3.078,07	€ 4.104,08	47%	47%
Oltre 8 e sino a 9 volte il minimo	€ 4.104,09	€ 4.617,09	45%	45%
Oltre 9 volte il minimo	€ 4.617,10	-	40%	40%
La rivalutazione è concessa con riferimento all'importo complessivo dei trattamenti medesimi.				
PensioniOggi.it				

Sono confermate anche per il 2020:

l'opzione donna: proroga di 1 anno, quindi potranno beneficiare le lavoratrici nate tra il 1 gennaio e il 31 dicembre 1961 (1960 per le autonome) con 35 anni di contributi maturati entro il 31 dicembre 2019;

l'ape sociale: proroga sino al **31 dicembre 2020** nella formula attuale (63 anni e 30 o 36 anni di contributi a seconda dei profili di tutela);

quota 100: durerà sino al 2021 nella forma attuale e precisamente: **62** anni e 38 anni di contributi senza finestre aggiuntive (che quindi restano di tre mesi per i lavoratori del settore privato e di sei mesi per il pubblico), salvo modifiche nella manovra parlamentare.

PRESTITI INPS da sito Inps

<https://www.inps.it/nuovoportaleinps/default.aspx?itemdir=49840>

Ai lavoratori e ai pensionati, l'INPS offre prestiti a tassi agevolati ed erogati direttamente tramite il Fondo Credito o concessi da banche e società finanziarie accreditate con garanzia del fondo INPS.

A chi spetta

Possono richiedere prestiti INPS:

- tutti gli iscritti alla Gestione unitaria delle prestazioni creditizie e sociali in qualità di dipendenti Pubblici e pensionati;
- gli iscritti d'ufficio alla Gestione Assistenza Magistrale;
- i dipendenti delle aziende del Gruppo Poste Italiane SpA.

Tutti i pensionati possono, inoltre, chiedere un prestito bancario ricorrendo alla cosiddetta "cessione del quinto".

Come si finanzia il fondo credito

Le prestazioni creditizie sono finanziate dal Fondo Credito alimentato dall'applicazione dell'aliquota contributiva Fondo Credito sulla retribuzione degli iscritti in attività di servizio e dall'aliquota dei pensionati che hanno aderito alla Gestione unitaria delle prestazioni creditizie e sociali.

Le aliquote contributive al fondo sono applicate nelle seguenti percentuali:

- 0,35%, per la Gestione unitaria delle prestazioni creditizie e sociali;
- 0,80%, per gli iscritti alla Gestione Assistenza Magistrale che conserva l'accesso ad ai finanziamenti gestiti dal fondo ex ENAM;
- 0,35%, per i dipendenti iscritti alla Gestione Fondo Credito Gruppo Poste Italiane;
- 0,15%, per i pensionati che hanno aderito alla Gestione unitaria delle prestazioni creditizie e sociali nei termini normativamente previsti.
-

Approfondimenti

- [Regolamento prestiti](#) (pdf 111KB)
- [Circolare 28 settembre 2011, n. 15](#) (pdf 161KB)
- [Carta dei Servizi delle prestazioni creditizie](#) (pdf 756KB)

CTRL + clic

INPS - PRESTITO PLURIENNALE DIRETTO PER ISCRITTI GESTIONE UNITARIA DELLE PRESTAZIONI CREDITIZIE E SOCIALI da sito Inps

<https://www.inps.it/nuovoportaleinps/default.aspx?itemdir=50066>

Cos'è

I prestiti pluriennali si possono richiedere per affrontare documentate necessità personali e/o familiari che fanno parte delle casistiche previste dal regolamento.

A chi è rivolto

Possono richiedere prestiti pluriennali i dipendenti pubblici e i pensionati iscritti alla Gestione Unitaria delle prestazioni creditizie e sociali (Fondo Credito).

Il regolamento, in vigore dal 1° ottobre 2011, consente anche di richiedere un prestito per l'acquisto della prima casa del figlio maggiorenne che intende costituire un proprio autonomo nucleo familiare.

Come funziona

DECORRENZA E DURATA

Il pagamento della prestazione avviene con accredito sul conto corrente postale o bancario indicato dal richiedente, che per il pensionato corrisponde all' IBAN già fornito per l'accredito della pensione.

Il prestito può avere **durata quinquennale**, da restituire in 60 rate mensili, o **decennale** da restituire in 120 rate mensili. La restituzione del prestito inizia dopo due mesi dalla concessione. Non è possibile rinnovare una cessione in atto prima del decorso di due anni dall'inizio di una cessione quinquennale o di quattro anni dall'inizio di una cessione decennale. Prima che siano trascorsi due anni dall'inizio di un prestito quinquennale, è possibile richiedere un prestito decennale solo se l'interessato non ha mai fruito di altre cessioni decennali.

È consentita l'**estinzione anticipata**, in qualsiasi momento, con versamento del debito residuo. Al richiedente verrà rimborsata nel calcolo del residuo la quota del fondo rischi, pari al periodo di abbreviazione della garanzia. Per effettuare la richiesta di anticipata estinzione del prestito in corso di ammortamento, cliccare sul pulsante "accedi al servizio". Successivamente, il percorso per l'inoltro della richiesta di anticipata estinzione è il seguente: servizio desktop Gestione Dipendenti Pubblici: servizi per lavoratori e pensionati -> inserire il proprio PIN dispositivo -> servizi GDP: per area tematica -> credito -> domande.

Il **decesso** del beneficiario del prestito estingue ogni obbligazione verso il Fondo Credito. L'INPS non procede nei confronti degli eredi per il debito rimanente.

Se il debitore passa alle dipendenze di un'altra amministrazione pubblica, per la prosecuzione della ritenuta mensile, l'ufficio che provvede alle ritenute comunicherà alla nuova amministrazione i dati del prestito, il conto delle ritenute eseguite e dei versamenti effettuati all'INPS.

Nel caso di cessazione dal servizio prima che sia estinta la cessione, l'efficacia di questa si estende di diritto sulla pensione o altro assegno continuativo equivalente, che al cedente venga liquidato in conseguenza della cessazione stessa dall'amministrazione dalla quale dipendeva o da istituti di previdenza o di assicurazione ai quali fosse iscritto per effetto del rapporto di impiego o di lavoro, in base a disposizioni di leggi generali o speciali, di regolamenti organici o di contratto.

Qualora la cessazione dal servizio, anziché a una pensione o altro assegno continuativo equivalente, dia diritto a una somma una volta tanto, a titolo di indennità o di capitale assicurato a carico dell'amministrazione o di un istituto di previdenza o di assicurazione, tale somma è trattenuta fino alla concorrenza dell'intero residuo debito per cessione.

Nel caso di incapacienza delle predette indennità, il debito residuo deve essere versato direttamente dal debitore.

QUANTO SPETTA

La rata mensile **non può superare un quinto dello stipendio o della pensione.**

Sull'importo lordo del prestito gravano:

- un tasso di interesse nominale annuo del 3,5%;

- un'aliquota per spese di amministrazione dello 0,5%;
- un premio compensativo per i rischi dell'operazione, le cui aliquote variano per fasce di età alla scadenza e per durata (tabella in ultima pagina del regolamento).

TERMINI DI RINNOVO

In caso di richiesta di rinnovo del prestito con l'INPS, **la nuova concessione estingue anticipatamente la precedente** e la restituzione della quota del premio compensativo del rischio si effettua compensando il premio dovuto sulla nuova operazione.

Nel caso di anticipata estinzione volontaria del prestito prima dei due anni previsti per il rinnovo dei prestiti quinquennali e dei quattro anni per i prestiti decennali, l'interessato potrà richiedere una nuova concessione dopo un anno dalla data di anticipata estinzione del prestito.

Domanda

REQUISITI

Oltre all'iscrizione alla Gestione Unitaria delle prestazioni creditizie e sociali, i richiedenti devono avere un contratto a tempo indeterminato con quattro anni di anzianità di servizio utile alla pensione e quattro anni di versamento contributivo alla Gestione Unitaria.

Gli iscritti con contratto a tempo determinato di almeno tre anni possono fruire di cessioni estinguibili entro il periodo del contratto e con l'obbligo di cedere il trattamento di fine rapporto a garanzia della restituzione del prestito.

Il dipendente in servizio presso amministrazioni statali o enti locali è obbligatoriamente iscritto al Fondo Credito e versa il contributo con trattenuta in busta paga dell'aliquota dello 0,35%. Gli altri dipendenti pubblici accedono al prestito pluriennale solo se hanno aderito al Fondo Credito entro il 31 maggio 2008 (decreto del Ministero dell'Economia e delle Finanze n. 45 del 2007 e successive modificazioni).

Ai dipendenti pubblici con contratto a tempo determinato non inferiore a tre anni, il prestito pluriennale viene concesso solo per la durata degli anni mancanti alla scadenza del contratto di lavoro.

Il pensionato, ex dipendente di ente pubblico, è iscritto solo se alla richiesta di pensionamento ha presentato anche la domanda di adesione al Fondo Credito, nei termini e con le modalità previsti dal decreto ministeriale 7 marzo 2007, n. 45 e successive modificazioni. Il pensionato che ha aderito al Fondo Credito versa il contributo con trattenuta sulla pensione dell'aliquota dello 0,15%.

Per i pensionati, ex dipendenti pubblici, collocati a riposo prima dell'entrata in vigore del decreto ministeriale 45/2007, il termine per la domanda di adesione al Fondo Credito è scaduto il 31 maggio 2008.

QUANDO FARE DOMANDA

La domanda va presentata entro un anno dall'evento e/o dalla relativa documentazione di spesa.

Alla domanda è necessario allegare la documentazione che attesta lo stato di bisogno, l'eventuale spesa (secondo la motivazione prevista nel regolamento) e un certificato medico di sana e robusta costituzione fisica. Il certificato deve essere rilasciato, entro 45 giorni antecedenti la domanda all'INPS Gestione Dipendenti Pubblici dal medico legale della ASL o da un medico militare in attività di servizio o da un medico incaricato dall'amministrazione del richiedente (articolo 15 del decreto del Presidente della Repubblica 28 luglio 1950, n. 895).

COME FARE DOMANDA

La domanda va presentata **online** seguendo i manuali utente per prestiti pluriennali iscritti e per prestiti pluriennali pensionati.

Gli iscritti in servizio presentano la domanda all'amministrazione di appartenenza che la trasmette in via telematica all'INPS.

I pensionati iscritti al Fondo Credito possono presentare la domanda all'INPS:

- attraverso il servizio online dedicato;
- tramite contact center al numero 803 164 (gratuito da rete fissa) oppure 06 164 164 da rete mobile;
- presso enti di patronato e intermediari dell'Istituto, attraverso i servizi telematici offerti dagli stessi.

LA CESSIONE DEL QUINTO DELLA PENSIONE da sito Inps
<https://www.inps.it/NuovoportaleINPS/default.aspx?itemdir=52274&lang=IT>

Cos'è

La **cessione del quinto della pensione** è un prestito che il pensionato può ottenere da una banca o da un intermediario finanziario, rimborsabile attraverso un addebito automatico mensile che l'INPS effettua sulla sua pensione. L'addebito non può superare un quinto dell'importo mensile della pensione.

A chi è rivolto

La cessione del quinto può essere chiesta dai titolari di tutte le pensioni, a eccezione di:

- assegni e pensioni sociali;
- invalidità civili;
- assegni mensili per l'assistenza ai pensionati per inabilità;
- assegni di sostegno al reddito (VOCRED, VOCOOP, VOESO, CRED27, COOP28);
- assegni al nucleo familiare;
- pensioni con contitolarità per la quota parte non di pertinenza del soggetto richiedente la cessione;
- prestazioni di esodo ex art. 4, commi 1-7 ter, legge 28 giugno 2012, n. 92;
- APE Sociale.

Come funziona

Per ottenere un prestito con cessione del quinto della pensione, il pensionato deve prima richiedere personalmente, presso una qualsiasi sede INPS, **la comunicazione di cedibilità della pensione**, un documento in cui viene indicato l'importo massimo della rata del prestito.

Tale documento va quindi consegnato alla banca o alla società finanziaria con cui si andrà a stipulare il contratto di finanziamento. Nel caso in cui il pensionato si rivolga a una società convenzionata con l'INPS, la comunicazione di cedibilità verrà elaborata direttamente dalla società attraverso un collegamento telematico con l'Istituto e i tassi di interesse applicati al contratto di prestito saranno quelli stabiliti dalla convenzione.

La durata del contratto di prestito non può superare **dieci anni** ed è obbligatoria la copertura assicurativa per il rischio di premorienza del titolare della prestazione. Una volta completate tutte le attività inerenti la stipula del contratto con l'istituto finanziario e a fronte dell'avvenuta notifica, l'INPS provvede a versare la quota stabilita trattenendola direttamente dalla pensione.

Poiché il pensionato può cedere fino a un quinto della propria pensione, la rata dipende dall'importo della pensione stessa. L'importo cedibile è calcolato al netto delle trattenute fiscali e previdenziali, con salvaguardia del trattamento minimo stabilito annualmente dalla legge per l'Assicurazione Generale Obbligatoria (AGO). Per questo motivo i trattamenti pensionistici integrati al minimo non possono essere oggetto di cessione. Nel caso di titolari di più pensioni cedibili della medesima gestione pensionistica, il calcolo si effettua sul cumulo delle pensioni percepite.

ADEMPIMENTI A CARICO DEGLI ISTITUTI FINANZIARI

Le banche e le società finanziarie interessate alla concessione dei prestiti con cessione del quinto della pensione, in possesso dei requisiti richiesti dalla legge, prima della stipula dei contratti devono richiedere l'**accreditamento** presso l'Istituto ai sensi della [**circolare INPS 31 maggio 2007, n. 91**](#).

Devono richiedere l'accreditamento anche le **società di cartolarizzazione** che acquisiscono crediti relativi a finanziamenti con cessione del quinto già in corso di ammortamento sulle pensioni.

Le banche e le società finanziarie accreditate possono aderire, inoltre, alla **convenzione** con l'INPS (articolo 8, decreto ministeriale 27 dicembre 2006, n. 313), nell'ottica della tutela dei pensionati, per contenere il livello dei tassi di interesse e garantire tassi più favorevoli rispetto a quelli di mercato.

LA TUTELA DEL PENSIONATO

Prima di impostare il piano di ammortamento sulla pensione, in base alla durata e all'importo della rata pattuita da contratto, l'INPS verifica la presenza di alcune condizioni a tutela del pensionato:

- la banca o la società finanziaria devono possedere tutti i requisiti richiesti dalla legge;
- il tasso applicato al prestito non deve essere superiore al tasso soglia anti-usura per gli intermediari finanziari accreditati o al tasso convenzionale stabilito, per la propria fascia di età, per il prestito erogato dagli intermediari finanziari convenzionati;
- la rata prevista dal contratto non deve superare un quinto dell'importo cedibile della pensione;
- nel contratto devono essere indicate tutte le spese (istruttoria, estinzione anticipata, premio assicurativo per premorienza, commissioni, interessi).

ALLEGATI A PARTE - Carta servizi prestazioni creditizie (documento 204)

ARAN-SEGNALAZIONI - LEGGE 104: FRAZIONAMENTO PERMESSI

CIR23 del 5 .11.2019 - È possibile ipotizzare la fruizione per frazioni di ora dei permessi orari di cui alla l. n. 104/1992?

L'art. 49, comma 1, del CCNL Istruzione e Ricerca del 19/04/2018, prevedendo un'applicazione più flessibile dei permessi di cui all'art. 33, comma 3, della legge 104/1992, dispone che il lavoratore possa beneficiare dei tre giorni mensili anche sotto forma di permessi orari, nel limite massimo di 18 ore mensili.

In ordine a tale ultima previsione, in particolare alla possibilità di utilizzo di detti permessi per frazioni di ora, va osservato che la fruizione per un arco temporale molto ridotto risulta oggettivamente incompatibile con l'esigenza di prestare assistenza alla persona con handicap in situazione di gravità.

Pertanto, in coerenza logica con lo spirito della fonte legislativa e al fine di evitare potenziali effetti distorsivi della previsione contrattuale, va esclusa la possibilità di fruizione dei permessi di cui all'art. 33, comma 3, della l. n. 104/1992 per archi temporali inferiori ad una sola ora. Resta comunque ferma la possibilità per il dipendente di avvalersi del beneficio per le frazioni orarie consecutive alla prima ora di utilizzo (es. 1 h e 35 minuti, 2 h e 10 minuti).

FRANCOBOLLI 2019 - NUOVE EMISSIONI

Federazione Italiana Giuoco Handball nel 50° anniversario della fondazione

Data di emissione 5 novembre 2019

Federazione Ginnastica d'Italia nel 150° anniversario della fondazione

Data di emissione 5 novembre 2019

PERCHE' PREFERIRE LA RICONGIUNZIONE AL CUMULO da Enpam Previdenza n. 39 del 6 novembre 2019

La recente sentenza della Cassazione che ha sdoganato la ricongiunzione anche per la gestione separata Inps, fa tornare d'attualità il quesito: "è meglio ricongiungere i contributi o cumularli?"

Il costo dell'operazione e l'importo della pensione futura variano da caso a caso.

Ma a parità di condizioni economiche, ci sono altre ragioni per cui potrebbe essere prudente spostare i propri contributi dall'Inps all'Enpam, ricevendo un'unica pensione dall'ente di categoria.

FAMILIARI

Gli assegni versati dall'ente di previdenza dei medici e degli odontoiatri non seguono infatti le normali regole pubbliche per quanto riguarda la reversibilità. In caso di decesso, per esempio, l'Inps verserebbe al coniuge superstite solo il 60 per cento della pensione, mentre la percentuale riconosciuta dall'Enpam è del 70 per cento. Stessa differenza di trattamento si ha anche nel caso in cui si lasciasse un orfano (Inps darebbe il 70 per cento; Enpam l'80 per cento) oppure due orfani (Inps accorderebbe l'80 per cento mentre Enpam pagherebbe il 90 per cento della pensione).

Altro dettaglio non da poco è la cumulabilità con altri redditi. Mentre la Cassa dei medici e degli odontoiatri paga la cifra spettante e basta, l'Istituto pubblico – nel caso il beneficiario della pensione abbia ulteriori redditi – può applicare tagli che possono ridurre ulteriormente l'assegno, fino a dimezzarlo (ad esempio una vedova invece di prendere il 60 per cento della pensione del coniuge, potrebbe percepire anche solo il 30 per cento).

INABILI

Capita inoltre che alcuni medici o dentisti debbano andare in pensione perché inabili, pur avendo magari un riscatto ancora in corso. In questi casi chi domanderà la pensione in cumulo avrà l'amara sorpresa di dover saldare subito tutte le rate restanti del riscatto chiesto.

Invece, agli inabili con riscatti in corso, l'Enpam riconosce subito il vantaggio derivanti dagli anni riscattati, anche se non ha finito di pagarli; le rate restanti verranno detratte mensilmente dalla pensione.

RISCHIO LEGISLATIVO

Un ultimo aspetto da tenere in considerazione è la volatilità legislativa. Infatti le pensioni Inps, essendo pubbliche, risentono automaticamente dei cambiamenti imposti da Governo e Parlamento. L'Enpam invece, essendo una fondazione privata e godendo di autonomia gestionale, organizzativa e contabile è risultata spesso indenne da misure che miravano a salvaguardare il bilancio dello Stato. Ad esempio, a differenza dell'Inps, l'Enpam non ha mai bloccato l'adeguamento delle pensioni all'inflazione.

SPECIALIZZANDO RISPONDE DELLE SUE ATTIVITA'

... Va tuttavia rammentato che secondo la giurisprudenza penale di questa Corte il medico specializzando non è presente nella struttura per la sola formazione professionale, né lo specializzando può essere considerato un mero esecutore d'ordini del tutore anche se non gode di piena autonomia: si tratta di un'autonomia che non può essere disconosciuta, trattandosi di persone che hanno conseguito la laurea in medicina e chirurgia e, pur tuttavia, essendo in corso la formazione specialistica, l'attività non può che essere caratterizzata da limitati margini di autonomia in un'attività svolta sotto le direttive del tutore; ma tale autonomia, seppur vincolata, non può che ricondurre allo specializzando le attività da lui compiute, e se lo specializzando non è (o non si ritiene) in grado di compierle deve rifiutarne lo svolgimento perché diversamente se ne assume le responsabilità (c.d. colpa per assunzione ravvisabile in chi cagiona un evento dannoso essendosi assunto un compito che non è in grado di svolgere secondo il livello di diligenza richiesto all'agente modello di riferimento - Cass. 10 dicembre 2009, n. 6215 e 22 febbraio 2012, n. 6981) ...

Corte di Cassazione sez. III civile - sentenza 26311 del 17 ottobre 2019

La sentenza assume particolare rilievo nell'attualità essendo stati presi numerosi specializzandi per sopperire carenze di organico negli ospedali.

ALLEGATI A PARTE - Cassazione sentenza 26311/2019 (documento 205)

PENSIONI, PIÙ CONTROLLI PER POLITICI E SINDACALISTI SU

ASPETTATIVE E DISTACCHI estratto da PensioniOggi

<https://www.pensioniooggi.it/notizie/lavoro/pensioni-piu-controlli-per-politici-e-sindacalisti-987878987>

Dal prossimo anno, le aspettative e i distacchi sindacali o per cariche pubbliche elettive andranno denunciati mensilmente sull'UniEmens dai datori di lavoro, in sostituzione delle denunce cartacee ora in uso. In mancanza, l'Inps non accrediterà a favore dei lavoratori i contributi figurativi, né l'eventuale contribuzione figurativa aggiuntiva versata a loro favore dal sindacato.

Il nuovo adempimento scatta a partire dalla competenza di gennaio 2020. Pertanto la prima scadenza sarà il 2 marzo 2020, data entro cui (il 29 febbraio è sabato e l'1 marzo è domenica) va trasmessa in via telematica la denuncia UniEmens relativa al mese di gennaio 2020.

ALLEGATI A PARTE - INPS Messaggio n.3971 del 31.10.2019 (documento 203)

LEGGE DI BILANCIO 2020 - CONGEDO DI PATERNITA' A 7 GIORNI. MA VARRA' ANCHE NEL PUBBLICO IMPIEGO?

Tra le novità inserite nel disegno di Legge di Bilancio 2020 7 giorni di congedo di paternità da chiedere entro il quinto mese dalla nascita del figlio, oltre la possibilità di astenersi un giorno in più dal lavoro usufruendo di un giorno di astensione obbligatoria della madre lavoratrice.

Diritto a tutti i lavoratori dipendenti cioè anche ai lavoratori del settore pubblico? Tale beneficio già operante da alcuni anni con meno giorni è sempre stato negato al pubblico dipendente...mancava il via della Funzione pubblica ...

Federspev e Unpit più volte hanno segnalato tale discriminazione nell'applicazione delle norme di tutela alla genitorialità e ultimamente la Ministra Bongiorno aveva avviato l'iter per sanare tale situazione, ma la caduta del Governo ha bloccato tutto. Speriamo che il provvedimento sia applicato effettivamente a tutti i lavoratori dipendenti sia del settore privato, sia del settore pubblico.